Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 febbraio 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DEL 9 FEBBRAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7:

T.F.C. - Tintoria finissaggio di Collegno, società per azioni, in Collegno: Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1985.

Immobiliare Capri, società per azioni, in Bussolengo: Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1985.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Emissione marzo 1975 » sorteggiate il 18 dicembre 1984.

Omag, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano: Obbligazioni « Convertibili 1979/1990 » sorteggiate il 31 ottobre 1984.

Omag, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano: Obbligazioni « 15% - 1981/1985 » sorteggiate il 31 ottobre 1984.

Cibus, società per azioni, in Cazzago San Martino (Brescia): Obbligazioni « 8,50% - 1974 » sorteggiate il 21 dicembre 1984.

Società cattolica di Reggio Emilia, costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1984.

S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1985.

Ceramiche Girardi, società per azioni, in Palazzolo dello Stella: Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1984.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni « 18% 1981/1991 » sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Sider, società per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1984.

I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1973 ».

I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1977 ».

I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1976 ».

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Credito agrario » sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Cartelle edilizie 9% sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni « Credito fondiario » sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. **1009**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita di Siena approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 81 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

zoologia dei vertebrati;
micropaleontologia;
paleontologia dei vertebrati;
paleobotanica;
sedimentologia;
geologia regionale;
geologia stratigrafica;
biologia dello sviluppo;
ecologia applicata.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ecologia animale;
chimica analitica clinica.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

analisi chimica strumentale;
geochimica applicata;
paleontologia vegetale;
biostratigrafia e paleoecologia;
geotermia;
tettonica;
geologia storica;
petrologia sperimentale;
sismologia.

Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Per l'indirizzo generale:

istituzioni di logica matematica.

Per l'indirizzo didattico:

istituzioni di algebra;
preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica;
didattica della fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. **1010**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibe-

razioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 16 - all'elenco degli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente indirizzo:

« *d*) politico sociale ».

Dopo l'art. 20, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo art. 21, relativo all'istituzione dell'indirizzo politico-sociale del corso di laurea in scienze politiche:

Art. 21. — Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-sociale:

3° *Anno*:

statistica sociale;
storia economica;
sociologia urbana e rurale;
sociologia economica;
una materia opzionale;
un'altra materia opzionale;
inglese (II corso);
altra lingua straniera (II corso).

4° *Anno*:

sociologia politica;
sociologia dell'organizzazione;
antropologia culturale;
una materia opzionale;
un'altra materia opzionale;
una terza materia opzionale;
inglese (III corso);
altra lingua straniera (III corso).

Art. 22 (ex art. 21, per effetto di quanto sopra disposto) nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di « filosofia della politica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. **1011.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 137, concernente gli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Alla facoltà di medicina veterinaria è annessa la biblioteca centralizzata alla quale è addetto personale appositamente designato dai competenti organi secondo le disposizioni vigenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 322

LEGGE 4 febbraio 1985, n. **13.**

Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a sessantaquattro posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980) e a sessantadue posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le graduatorie degli idonei nel concorso a sessantaquattro posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980), modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980), e nel concorso a sessantadue posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983), possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella dotazione organica prevista per la carriera esecutiva del predetto Dicastero dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 800):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 12 giugno 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 10 luglio 1984, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 3 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2127):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 24 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 24 gennaio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1985.

Norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 9 ottobre 1984;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza in data 18 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dei mutui

I mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:

a) la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario o delle proprie aziende;

b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario o delle proprie aziende, purché destinati ad uso pubblico;

c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;

d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature fisse indispensabili alla funzionalità dell'opera finanziata dalla Cassa;

e) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purché sia contestuale alla costruzione ed all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;

f) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario o delle proprie aziende;

g) altre finalità previste da leggi speciali.

Art. 2.

Limitazioni al finanziamento

(1) Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quello dei lavori, esclusivamente le spese per:

a) l'acquisizione delle aree;

b) la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori;

c) le prospezioni geognostiche;

d) l'I.V.A.

(2) Il finanziamento della Cassa è precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.

(3) La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica se l'appalto o l'ordinativo siano stati effettuati in data posteriore all'adesione di massima, qualora l'ente mutuatario, al momento dell'appalto o dell'ordinativo abbia mezzi propri sufficienti a fronteggiare, in via temporanea o definitiva, i relativi oneri.

(4) Qualora l'ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.

Art. 3.

Importo dei mutui

(1) L'importo dei mutui concedibili è determinato in corrispondenza:

a) per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;

b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

c) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa.

(2) L'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non può superare il trenta per cento dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

Art. 4.

Atti istruttori

(1) L'istruttoria preliminare delle richieste di mutuo ha inizio con l'acquisizione degli atti di cui al primo comma del precedente art. 3.

(2) I progetti esecutivi dei lavori, dovranno essere approvati dai competenti organi, secondo le normative statali e regionali, in data non anteriore ad un anno da quella della domanda di finanziamento; qualora detto termine fosse superato dovrà procedersi all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(3) La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, è attribuita al segretario, o all'organo corrispondente dell'ente mutuatario.

Le attestazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dell'ente stesso.

(4) Ogni volta che la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovrà essere indicato che « l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale ».

(5) Gli enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura:

« Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale ».

(6) L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

(7) Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli enti mutuatari dovranno produrre:

a) copia della deliberazione del consiglio o organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

b) atto di delega regolarmente notificato al tesoriere dell'ente o altro documento costituito della garanzia;

c) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilità dell'operazione;

d) eventuali documenti integrativi.

Art. 5.

Garanzie

(1) I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti mediante:

a) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli dei bilanci comunali e provinciali;

b) delegazioni di pagamento, ai sensi di legge, a valere sui proventi dei servizi del gas, acqua, energia elettrica, cogenerazione di energia e calore delle aziende municipalizzate o consortili, accertati in base al conto consuntivo approvato dell'esercizio precedente; nonché sui proventi degli stessi servizi gestiti in economia accertati in base all'ultimo conto consuntivo approvato; in tal caso si applica la limitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il provento delegato deve essere omogeneo all'oggetto del mutuo;

c) provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario.

(2) Nel caso di mutui da concedersi a consorzi di comuni e province per i quali non sussista la possibilità di rilasciare le delegazioni previste dal punto *b*) del precedente capoverso, la garanzia dovrà essere prestata dagli enti locali consorziati con le modalità di rito.

(3) E' consentito a comuni e province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri enti mutuatari della Cassa stessa.

(4) Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate « pro solvendo » e non « pro soluto », pur rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Contributi statali o regionali

(1) La garanzia dei mutui da parte degli enti mutuatari può essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

(2) I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

(3) La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

(4) Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potrà scontare le annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle annualità stesse.

Art. 7.

Modalità d'ammortamento

(1) I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante annualità costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

(2) Le annualità a carico degli enti mutuatari sono pagabili a rate semestrali.

Art. 8.

Interessi attivi e passivi

(1) Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

(2) Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli enti mutuatari, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione, sulla somma dovuta.

(3) Sulle somme rimaste da erogare, in conto dei mutui concessi al 31 dicembre di ogni anno, saranno liquidati d'ufficio gli interessi attivi al tasso vigente per i depositi volontari.

Detti interessi, salvo norme speciali, sono corrisposti interamente all'ente mutuatario, anche quando il mutuo sia assistito da contributi statali o regionali.

(4) L'indennità di mora da applicare al tesoriere dell'ente mutuatario in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con decreto del Ministro del tesoro sentito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(5) Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardato versamento, devono essere corrisposti gli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a quello del pagamento, ad un tasso pari a quello vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente dal consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

(6) L'indennità di mora prevista a carico del tesoriere in caso di ritardato versamento delle rate d'ammortamento, potrà essere commutata dal consiglio di amministrazione in interessi di ritardato versamento, valutate le circostanze e la natura del ritardo stesso.

Art. 9.

Devoluzione

(1) E' consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

c) venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

(2) Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Estinzione anticipata dei mutui

Al di fuori di quanto previsto dal quarto comma del precedente art. 2, è in facoltà dell'ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Art. 11.

Concessione dei mutui

(1) La concessione dei mutui viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

(2) In base agli elenchi delle operazioni deliberate del consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui. mediante proprie « Determine », le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 12.

Erogazione in conto mutui

(1) I mutui sono somministrati, in una o più volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del rappresentante legale dell'ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, dal direttore dei lavori.

(2) I documenti giustificativi della spesa, di cui al precedente comma, consistono ne:

a) per i lavori e relativa revisione prezzi: « il certificato di pagamento » rilasciato con riferimento allo « stato di avanzamento lavori » o al « computo revisionale »;

b) per i lavori dati « in concessione » o appaltati « a corpo » o « a forfait »: il certificato di pagamento e dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico o del direttore dei lavori ai sensi del primo comma del presente articolo, che siano stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto;

c) per le forniture: la fattura;

d) per le competenze professionali: la parcella vistata dal competente ordine professionale; per le società di ingegneria, di progettazione e simili: la fattura;

e) per gli espropri: l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata — con legge regionale — che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità ovvero l'atto di accordo bonario;

f) per l'acquisto di immobili e delle aree: copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatti in forma pubblica, corredata dalla dichiarazione dell'ufficio tecnico erariale o del capo dell'ufficio tecnico del mutuatario o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, da perizia giurata, attestante la congruità del valore del cespite.

Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

(3) E' sempre in facoltà della Cassa richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimità dell'erogazione.

(4) Nei casi previsti dalle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), in caso di mancanza dell'ufficio tecnico, si prescinde dal visto sugli atti.

(5) I mandati di pagamento vengono di norma emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo.

(6) Le erogazioni anticipate rispetto alla effettuazione della spesa, sono consentite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste da legge.

(7) E' in facoltà della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità.

Per il recupero dei crediti in mora la Cassa può procedere contro gli enti mutuatari, oppure estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli enti stessi.

Art. 13.

Responsabilità

(1) Il rappresentante legale dell'ente mutuatario è personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.

(2) Il visto di cui al primo comma del precedente art. 12, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.

(3) Il rappresentante legale dell'ente è altresì tenuto ad accertare l'esposizione sul luogo dei lavori, del cartello di cui al quinto comma del precedente art. 4.

La mancanza del cartello autorizza la Cassa alla sospensione, previa diffida, delle erogazioni in conto mutuo, sino all'adempimento richiesto.

Art. 14.

Erogazione sui finanziamenti parziali

(1) Qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa risultante dagli atti di cui al primo comma del precedente art. 3, le erogazioni in conto mutuo non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.

(2) Nel caso di contribuzione regionale in conto capitale, per la somministrazione dei fondi, si farà riferimento alle modalità di erogazione del contributo.

(3) Nel caso di sconto di annualità di contributo statale o regionale, la somministrazione dei fondi, potrà anche essere effettuata « pro quota ».

Art. 15.

Rinunce e revoche

Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'ente mutuatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote di capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

Art. 16.

Norme sostitutive

Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del capo secondo del titolo quarto del libro secondo del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni; della sezione seconda del titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione degli articoli 149, 173, 174, nonché i decreti ministeriali del 14 novembre 1979, 18 dicembre 1979, 9 maggio 1981, 30 novembre 1982.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

NOTE

Nota all'art. 4, comma (2):

— Il testo dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è il seguente:

« Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera

rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento».

Nota all'art. 5, comma (1):

— L'art. 1 della legge n. 43/1978, al quarto comma, prevede che:

«Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo».

— Si richiama al riguardo il contenuto dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215:

«I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette».

(636)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'inclusione di alcuni sanitari nell'équipe dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. Raffaele» di Milano - Fondazione centro «S. Romanello» del Monte Tabor, già autorizzata al prelievo e trapianto di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali numeri 900.5.T.0.49/39 e 900.5.T.O.P.49/38 dell'11 maggio 1983, con i quali l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. Raffaele» di Milano - Fondazione centro «S. Romanello» del Monte Tabor, è stato autorizzato ad effettuare attività di prelievo e trapianto di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le note P/452/ar dell'11 ottobre 1983 e P/425/ar del 31 luglio 1984 con le quali il presidente dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. Raffaele» di Milano - Fondazione centro «S. Romanello» del Monte Tabor, avendo ampliato l'organico del servizio di anestesia e rianimazione, chiede che nell'équipe già autorizzata al prelievo e trapianto di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico siano inclusi i nominativi dei seguenti sanitari:

dott. Guido Villa, assistente incaricato presso l'istituto «S. Raffaele»;

dott. Giorgio Gallioli, assistente incaricato presso l'istituto «S. Raffaele»;

dott. Roberto Valeri, assistente a tempo definito presso l'istituto «S. Raffaele»;

dott. Massimo Caldi, assistente a tempo definito presso l'istituto «S. Raffaele»;

dott.ssa Barbara Brancato, assistente incaricata presso l'istituto «S. Raffaele»;

dott.ssa Daniela Giudici, assistente incaricata presso l'istituto «S. Raffaele»;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

I sanitari anestesisti:

Villa dott. Guido, assistente incaricato presso l'istituto «S. Raffaele» di Milano;

Gallioli dott. Giorgio, assistente incaricato presso l'istituto «S. Raffaele» di Milano;

Valeri dott. Roberto, assistente a tempo definito presso l'istituto «S. Raffaele»;

Caldi dott. Massimo, assistente a tempo definito presso l'istituto «S. Raffaele»;

Brancato dott.ssa Barbara, assistente incaricata presso l'istituto «S. Raffaele»;

Giudici dott.ssa Daniela, assistente incaricata presso l'istituto «S. Raffaele»,

siano inclusi nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(637)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico «Gemelli» di Roma al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza del magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore in data 23 dicembre 1982, intesa ad ottenere per l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Policlinico «Gemelli» di Roma, il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 12 maggio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della soprannominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Policlinico « Gemelli » di Roma, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le strutture dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica nel quale il servizio trapianti d'organo è situato.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Castiglioni prof. Giancarlo, direttore;

Castagneto prof. Marco, aiuto;

Luciani prof.ssa Giovanna, aiuto;

Caracciolo prof. Francesco, aiuto;

Agnes dott. Salvatore, assistente;

Citterio dott. Franco, assistente;

Tazza dott. Luigi, assistente.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(638)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 9.300.048.458 a favore della regione Piemonte ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 846.945.000, quale anticipo del 5 %, per il 1981, a favore della regione Piemonte;

Viste le note n. 1739 e n. 1740, entrambe del 13 novembre 1984, rese dal presidente della regione Piemonte, con le quali viene chiesta l'erogazione della somma rispettivamente di L. 4.574.270.182 e di L. 5.478.729.818, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, esercizio 1981;

Considerato che l'importo complessivo richiesto con le due sopra menzionate dichiarazioni, pari a lire 10.053.000.000, trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Piemonte, nel limite di L. 9.300.048.458;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 9.300.048.458, a favore della regione Piemonte, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16

(432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

44° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84 e n. 347/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4244 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.6058/C-84 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « GABILONDO Y URRESTI » MOD. RUBY
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 85
Lunghezza dell'arma: MM. 115
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: TERZI PIERANTONIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4245 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4246 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4247 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 33 N
Calibro: 20/20/270 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4248 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 37
Calibro: 12/12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4249 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.509/C-78 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « EL GAMO S.A. » MOD. CONTEST
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 484
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: PRATI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « LUIGI FRANCHI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4250 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4251 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 22 *gennaio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

(645)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Casa editrice Universo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Casa editrice Universo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Casa editrice Universo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(701)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Lazio, Sardegna e nella provincia autonoma di Trento.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1899

REGIONE LAZIO

Latina: alluvione del 30 settembre 1984 e 1 e 3 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Fondi, Monte S. Biagio e Sperlonga.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1901

REGIONE SARDEGNA

Cagliari: grandinata del 18 e 19 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Maracalagonis, Muravera, Quartu S.E. e Quartucciu.

Nuoro:

grandinata del 17 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Siniscola, Orosei, Galtelli, Mamoiada, Arzana e Escalaplano;

grandinata dell'11 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Meana Sardo, Atzara, Sorgono, Austis, Teti, Bitti e Onani.

Oristano:

grandinata del 10 agosto 1984 nel territorio del comune di Bonarcado;

grandinata del 19 e 20 settembre 1984 nel territorio del comune di Paulilatino.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1908

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento:

grandinata del 29 maggio 1984 nel territorio del comune di Nave S. Rocco;

grandinata del 7 giugno 1984 nel territorio del comune di Tenna;

grandinata del 24 giugno 1984 nel territorio del comune di Giovo;

grandinata del 2 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Vervò, Ton, Denno, Campodenno, Tuenno, Brez, Castelfondo e Tres;

grandinata del 16 luglio 1984 nel territorio del comune di Cavedine;

grandinata del 23 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Levico e Trento;

grandinata del 25 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Strigno, Spera, Scurelle, Ivano Fracena, Carzano, Villa Agnedo, Telve Valsugana, Cavedine, Terlago, Trento, Drò, Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole e Molina di Ledro;

grandinata del 5 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Pergine Valsugana, Caldonazzo, Calceranica, Vigolo Vattaro, Aldeno, Trento, Cimone, Padergnone, Valda, Grumes, Segonzano, Nogaredo, Villagarina, Pomarolo, Nomi, Besenello e Avio;

grandinata del 12 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Faedo, Trento e Giovo;

siccità periodo primavera-estate 1984 nei seguenti territori non irrigui: Valle di Fiemme, Primiero, Bassa Valsugana, Alta Valsugana, Valle dell'Adige, Valle di Non, Valle di Sole, Valli Giudicarie, Alto Garda e Ledro, Vallagarina e Valle di Fassa.

Le regioni Lazio, Sardegna e la provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1967,600	1967,600	1967,70	1967,600	1967,60	1967,65	1967,700	1967,600	1967,600	1967,60
Marco germanico	615 —	615 —	616 —	615 —	615,20	615,05	615,100	615 —	615 —	615 —
Franco francese	201,300	201,300	201,65	201,300	201,50	201,33	201,370	201,300	201,300	201,30
Fiorino olandese	543,510	543,510	544,10	543,510	543,70	543,43	543,350	543,510	543,510	543,50
Franco belga	30,721	30,721	30,80	30,721	30,75	30,72	30,727	30,721	30,721	30,73
Lira sterlina	2197,200	2197,200	2200 —	2197,200	2197,50	2197,37	2197,550	2197,200	2197,200	2197,20
Lira irlandese	1912 —	1912 —	1915 —	1912 —	1913 —	1912,37	1912,750	1912 —	1912 —	—
Corona danese	172,300	172,300	172,60	172,300	172,45	172,89	172,290	172,300	172,300	172,30
Dracma	15,096	15,096	15,10	15,096	—	—	15,080	15,096	15,096	—
E.C.U.	1366,500	1366,500	1367,50	1366,500	1368 —	1366,80	1367,100	1366,500	1366,500	1366,50
Dollaro canadese	1477,800	1477,800	1479 —	1477,800	1478,80	1477,77	1477,750	1477,800	1477,800	1477,80
Yen giapponese	7,590	7,590	7,60	7,590	7,60	7,59	7,591	7,590	7,590	7,60
Franco svizzero	718,980	718,980	720,75	718,980	720,20	719,24	719,500	718,980	718,980	718,98
Scellino austriaco	87,430	87,430	87,65	87,430	87,60	87,43	87,430	87,430	87,430	87,43
Corona norvegese	212,800	212,800	213,10	212,800	213,05	212,76	212,730	212,800	212,800	212,80
Corona svedese	215,750	215,750	216,20	215,750	215,98	215,72	215,700	215,750	215,750	215,75
FIM	293,640	293,640	294,25	293,640	293,95	293,64	293,640	293,640	293,640	—
Escudo portoghese	10,910	10,910	11,10	10,910	11,15	10,99	11 —	10,910	10,910	10,90
Peseta spagnola	11,120	11,120	11,16	11,120	11,17	11,12	11,123	11,120	11,120	11,12

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1967,650
Marco germanico	615,050
Franco francese	201,335
Fiorino olandese	543,430
Franco belga	30,724
Lira sterlina	2197,375
Lira irlandese	1912,375
Corona danese	172,295
Dracma	15,088
E.C.U.	1366,800
Dollaro canadese	1477,775
Yen giapponese	7,590
Franco svizzero	719,240
Scellino austriaco	87,430
Corona norvegese	212,765
Corona svedese	215,725
FIM	293,640
Escudo portoghese	10,955
Peseta spagnola	11,121

Media dei titoli del 4 febbraio 1985

Titolo					Quotazione
Rendita 5 % 1935					61,100
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85					96,050
» 6 % » » 1971-86					92,250
» 6 % » » 1972-87					94,—
» 9 % » » 1975-90					90,450
» 9 % » » 1976-91					88,450
» 10 % » » 1977-92					94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)					95,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97					87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%					94,450
»	»	»	1-4-1981/86 16 %		101,500
»	»	»	1-6-1981/86 16 %		106,250
»	»	»	TR 2,5% 1983/93		89,250
»	»	»	Ind. ENI 1- 8-1988		102,450
»	»	»	»	EFIM 1- 8-1988	102,550
»	»	»	»	1- 3-1983/85	99,950
»	»	»	»	1- 4-1983/85	100,150
»	»	»	»	1- 5-1983/85	100,300
»	»	»	»	1- 6-1983/85	101,125
»	»	»	»	1- 1-1982/86	102,850
»	»	»	»	1- 3-1982/86	102,950
»	»	»	»	1- 5-1982/86	103,600
»	»	»	»	1- 6-1982/86	104,200
»	»	»	»	1- 7-1982/86	102,675
»	»	»	»	1- 8-1982/86	103,450
»	»	»	»	1- 9-1982/86	102,800
»	»	»	»	1-10-1982/86	102,400
»	»	»	»	1-11-1982/86	102,625
»	»	»	»	1-12-1982/86	103,350
»	»	»	»	1- 7-1983/86	102,175
»	»	»	»	1- 8-1983/86	102,175
»	»	»	»	1- 9-1983/86	101,725
»	»	»	»	1-10-1983/86	102,850
»	»	»	»	1- 1-1983/87	103,600
»	»	»	»	1- 2-1983/87	104,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87					103,400
»	»	»	»	1- 4-1983/87	102,750
»	»	»	»	1- 5-1983/87	102,925
»	»	»	»	1- 6-1983/87	103,550
»	»	»	»	1-11-1983/87	102,875
»	»	»	»	1-12-1983/87	103,350
»	»	»	»	1- 7-1983/88	103,675
»	»	»	»	1- 8-1983/88	103,950
»	»	»	»	1- 9-1983/88	103,100
»	»	»	»	1-10-1983/88	103 —
»	»	»	»	1-11-1983/88	104,125
»	»	»	»	1- 1-1984/88	101,800
»	»	»	»	1- 2-1984/88	103,050
»	»	»	»	1- 3-1984/88	101,800
»	»	»	»	1- 4-1984/88	102 —
»	»	»	»	1- 5-1984/88	101,900
»	»	»	»	1- 6-1984/88	102,400
»	»	»	»	1-12-1983/90	104,100
»	»	»	»	1- 1-1984/91	104,100
»	»	»	»	1- 2-1984/91	104,500
»	»	»	»	1- 3-1984/91	102,250
»	»	»	»	1- 4-1984/91	102,300
»	»	»	»	1- 5-1984/91	102,200
»	»	»	»	1- 6-1984/91	102,500
»	»	»	»	1- 7-1984/91	101,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985					100,700
»	»	»	17 % 1- 7-1985		101,700
»	»	»	17 % 1-10-1985		102,100
»	»	»	16 % 1- 1-1986		102,150
»	»	»	14 % 1- 4-1986		101,300
»	»	»	13,50 % 1- 7-1986		101,150
»	»	Nov. 12 % 1-10-1987			99,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %					112,125
»	»	»	»	22-11-1982/89 13 %	109,500
»	»	»	»	1983/90 11,50 %	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1976,800	1976,800	1976,55	1976,800	1976,45	1976,80	1976,100	1976,800	1976,800	1976,80
Marco germanico	614,600	614,600	614,50	614,600	614,50	614,25	614,650	614,600	614,600	614,60
Franco francese	201,300	201,300	201,05	201,300	201,24	201,30	201,320	201,300	201,300	201,30
Fiorino olandese	543,150	543,150	543,15	543,150	543,54	543,40	543,190	543,150	543,150	543,15
Franco belga	30,715	30,715	30,73	30,715	30,71	30,73	30,717	30,715	30,715	30,72
Lira sterlina	2199,600	2199,600	2200 —	2199,600	2198,96	2202 —	2199,400	2199,600	2199,600	2199,60
Lira irlandese	1911,400	1911,400	1913 —	1911,400	1911,40	1912,35	1910,500	1911,400	1911,400	—
Corona danese	172,220	172,220	172,15	172,220	172,22	172,85	172,220	172,220	172,220	172,22
Dracma	15,096	15,096	15,05	15,096	—	—	15,070	15,096	15,096	—
E.C.U.	1367,950	1367,950	1366 —	1367,950	1367,60	1366,80	1367,750	1367,950	1367,950	1367,25
Dollaro canadese	1483,100	1483,100	1481 —	1483,100	1481 —	1477,85	1483,400	1483,100	1483,100	1483,10
Yen giapponese	7,638	7,638	7,62	7,638	7,63	7,50	7,635	7,638	7,638	7,63
Franco svizzero	722,690	722,690	722 —	722,690	721,78	719,24	722,600	722,690	722,690	722,68
Scellino austriaco	87,513	87,513	87,50	87,513	87,49	87,45	87,511	87,513	87,513	87,52
Corona norvegese	213,160	213,160	213,10	213,160	213,11	212,75	213,260	213,160	213,160	213,16
Corona svedese	216,040	216,040	215,80	216,040	215,90	215,72	216,040	216,040	216,040	216,05
FIM	294,220	294,220	294 —	294,220	293,98	293,64	294,210	294,220	294,220	—
Escudo portoghese	10,900	10,900	11,10	10,900	11,10	10,90	10,933	10,900	10,900	10,90
Peseta spagnola	11,134	11,134	11,13	11,134	11,12	11,12	11,140	11,134	11,134	11,13

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1985

Dollaro USA 1976,450
Marco germanico . . . 614,625
Franco francese 201,310
Fiorino olandese 543,170
Franco belga 30,716
Lira sterlina 2199,500

Lira irlandese 1910,950
Corona danese 172,220
Dracma 15,083
E.C.U. 1367,850
Dollaro canadese 1483,250
Yen giapponese 7,636
Franco svizzero 722,645

Scellino austriaco 87,512
Corona norvegese 213,210
Corona svedese 216,040
FIM 294,215
Escudo portoghese . . . 10,916
Peseta spagnola 11,137

Media dei titoli del 5 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,100
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	96,050
» 6 % » » 1971-86 . . .	92,250
» 6 % » » 1972-87 .	94 —
» 9 % » » 1975-90 . . .	90,450
» 9 % » » 1976-91 . . .	88,450
» 10 % » » 1977-92 . . .	94,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	94,500
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,260
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	89,800
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,550
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,925
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,125
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,450
» » » » 1- 6-1983/85 . .	101,100
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,850
» » » » 1- 3-1982/86 . .	102,850
» » » » 1- 5-1982/86 . .	103,850
» » » » 1- 6-1982/86 . .	103,800
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,700
» » » » 1- 8-1982/86 . .	103,600
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,050
» » » » 1-10-1982/86 .	102,950
» » » » 1-11-1982/86 .	102,700
» » » » 1-12-1982/86 . .	103,600
» » » » 1- 7-1983/86 . .	102,325
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,675
» » » » 1- 9-1983/86 . .	101,850
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,925
» » » » 1- 1-1983/87 . .	103,450
» » » » 1- 2-1983/87 . .	104,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,600
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,675
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,900
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,950
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,650
» » » » 1-12-1983/87 . .	103,050
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,450
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,875
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,050
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,150
» » » » 1-11-1983/88 . .	104 —
» » » » 1- 1-1984/88 . .	102,100
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,900
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,750
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,950
» » » » 1- 5-1984/88 . .	102,150
» » » » 1- 6-1984/88 . .	102,150
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,225
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,350
» » » » 1- 3-1984/91 . .	104,300
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,350
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,450
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,550
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,925
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,700
» » » 17 % 1- 7-1985	101,650
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » » 16 % 1- 1-1986	102,150
» » » 14 % 1- 4-1986	102,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,250
» » » » 1983/90 11,50 %	105,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriori misure dirette ad accelerare i programmi costruttivi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75. (Ordinanza n. 479/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, che demanda alla Cassa depositi e prestiti il compito di provvedere al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica per l'acquisto e la realizzazione di alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma;

Vista l'ordinanza n. 346/FPC/ZA del 12 settembre 1984 che, nel disporre che l'attività relativa al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, è proseguita dai comuni interessati ha tra l'altro, attribuito compiti di vigilanza ai provveditori per le opere pubbliche della Campania e della Basilicata, subordinando, inoltre, il pagamento della rata di saldo al nulla osta degli stessi provveditori;

Considerato che da parte degli stessi provveditorati è stata manifestata la difficoltà di adempiere a quanto disposto dalla ordinanza citata, stante la carenza di mezzi e personale, già insufficienti rispetto ai compiti istituzionali degli istituti stessi;

Considerato che i comuni interessati all'attuazione del programma ex decreto-legge n. 75/81, nell'ambito della loro autonomia istituzionale, hanno la capacità di porre in essere una azione amministrativa, sottoposta ai controlli della legge, volta ad una corretta gestione dei lavori loro demandati giusta ordinanza citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza 12 settembre 1984, n. 346/FPC/ZA, è così modificato: « la Cassa depositi e prestiti darà corso ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori di cui al precedente art. 1, previo nulla osta dei presidenti delle commissioni di collaudo in corso d'opera ».

Art. 2.

L'art. 4 dell'ordinanza 12 settembre 1984, n. 346/FPC/ZA, è così modificato: « la Cassa depositi e prestiti erogherà il saldo del mutuo, nei limiti delle residue disponibilità sul mutuo assentito, su richiesta del comune ed in base alle risultanze dell'atto di collaudo regolarmente approvato dal comune medesimo ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(675)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 gennaio 1985, n. **500.**

Legge 28 novembre 1984, n. 792 - Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Iscrizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche della Comunità economica europea.

All'A.I.B.A. - Associazione italiana Brokers di assicurazioni

Al Sindacato nazionale agenti di assicurazione

All'Unione italiana agenti professionisti di assicurazione

All'A.N.I.A. - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Con la legge 28 novembre 1984, n. 792, che recepisce nella legislazione italiana la direttiva del Consiglio della C.E.E. del 13 dicembre 1976 (n. 77/92/CEE), è stato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, l'albo dei mediatori di assicurazione, suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;

b) alla seconda sono iscritte le società.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori che esercitano attività di assicurazione da quelli che esercitano attività di riassicurazione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per quanto concerne l'iscrizione di persone fisiche e di persone giuridiche della Comunità economica europea.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione all'albo (I o II sezione), redatta in carta legale e compilata secondo gli allegati modelli, deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania n. 59/C - 00187 Roma.

Alla domanda, nella quale deve essere specificato se il richiedente intende esercitare attività di assicurazione ovverosia attività di riassicurazione, debbono essere allegati i seguenti documenti:

A) *Iscrizione delle persone fisiche* (*I sezione dello albo*):

a) certificato di cittadinanza rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il richiedente ha la cittadinanza;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il domicilio nel territorio della Repubblica italiana;

c) certificazioni rilasciate dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente attestante che il richiedente stesso goda dei diritti civili, non abbia riportato alcuna condanna per i delitti previsti alla let-

tera *d*) dell'art. 4 della legge n. 792/1984 e non sia stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

I certificati di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) debbono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;

d) adesione al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione e non garantiti dalla polizza indicata al successivo punto *e*).

Nella fase di prima applicazione della legge n. 792/1984 e fino a quando non verrà fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la misura del contributo da versare al suddetto fondo, gli interessati debbono dichiarare nella domanda di iscrizione di aderire al fondo di garanzia medesimo nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite con l'apposito decreto;

e) polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, stipulata con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione; l'ammontare minimo di copertura di detta polizza è stato fissato per il 1985 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per i mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota massima dell'eventuale franchigia non può superare il limite di lire cinquanta milioni;

f) attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo di uno Stato membro della Comunità economica europea comprovante che il richiedente abbia svolto per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno stato qualsiasi dei Paesi della Comunità economica europea, come indipendente o in qualità di dirigente di impresa esercente detta attività.

Ai sensi di quanto previsto alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6, secondo comma, il predetto termine di quattro anni è ridotto:

a due anni se il richiedente ha svolto, inoltre, funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione o al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

ad un anno se il richiedente ha ricevuto per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza del richiedente stesso;

g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale « tassa per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 13 della legge 28 novembre 1984, n. 792 ».

B) *Iscrizione delle persone giuridiche* (*II sezione dell'albo*):

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, con attestazione dell'avvenuto deposito ed avvenuta iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dello Stato membro della C.E.E., nel quale è stabilita la sede sociale; occorre, inoltre, che sia certificato che la società non ha in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e non trovasi in liquidazione;

b) certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura od organismo similare dello Stato membro della C.E.E., dal quale risulti la sede legale e la sede degli uffici direzionali.

La documentazione di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro di origine o di provenienza, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976;

c) elenco nominativo degli amministratori della società nonché dei rappresentanti legali e dei gestori che operano nel territorio della Repubblica italiana, sottoscritto dal (o dai) legale rappresentante della società medesima;

d) documento attestante l'iscrizione alla prima sezione dell'albo delle persone preposte alle sedi secondarie delle società stabilite in Italia e che, comunque, svolgono funzioni di rappresentante legale e di gestori della società nel territorio della Repubblica italiana;

e) adesione al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione e non garantiti dalla polizza indicata al successivo punto *f*).

Nella fase di prima applicazione della legge n. 792/1984 e fino a quando non verrà fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la misura del contributo da versare al suddetto fondo, gli interessati debbono dichiarare nella domanda di iscrizione di aderire al fondo di garanzia medesimo nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto;

f) polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, stipulata con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione; l'ammontare minimo di copertura di detta polizza è stato fissato per il 1985 con il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1984, indicato più sopra alla lettera *e*) del punto *A*), relativo all'iscrizione delle persone fisiche.

Nel caso in cui la società richiedente l'iscrizione stessa intenda esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, ciascuna delle persone fisiche preposte alle due attività deve essere provvista dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge numero 792/1984;

g) dimostrare per le società che esercitano la mediazione riassicurativa di disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire;

h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, così come indicato per le persone fisiche.

Si allegano alla presente circolare due schemi di domanda per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione.

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il ., residente in . ., chiede di essere iscritto nella prima sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito con legge 28 novembre 1984, n. 792.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino dello Stato . . .;

b) di godere dei diritti civili;

c) di essere domiciliato in Italia;

d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera d) dell'art. 4 della legge n. 792/84;

e) di non essere stato dichiarato fallito (o di essere stato dichiarato fallito e successivamente riabilitato);

f) di aderire al Fondo di garanzia, previsto dalla lettera f) dell'art. 4 della legge succitata, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite per l'anno 1985 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, impegnandosi ai versamenti conseguenti;

g) di aver stipulato la polizza per R.C. professionale prevista alla lettera g) dell'art. 4 della legge succitata con le forme e l'ammontare di copertura stabiliti per l'anno 1985 con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 dicembre 1984;

h) di avere svolto attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno Stato membro della Comunità economica europea per la durata minima di anni . . ., come indicato alla lettera A/f) della circolare;

i) di voler esercitare attività di mediatore di assicurazione (o di riassicurazione).

A dimostrazione di quanto sopra allega alla presente:

1) certificato di cittadinanza;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta il domicilio nel territorio della Repubblica italiana;

3) certificazioni rilasciate dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato . . . membro di origine o di provenienza del sottoscritto, attestante che lo stesso gode dei diritti civili, non ha riportato alcuna condanna per i delitti previsti alla lettera d) dell'art. 4 della legge n. 792/1984 e non è stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

4) polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali;

5) attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo dello Stato . . membro della Comunità economica europea, indicato al punto A/f) della circolare;

6) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di L. 100.000.

Data, ...

Firma . . . . .

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI PERSONE GIURIDICHE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

La sottoscritta società . . . ., con sede legale a . . . . ., chiede di essere iscritta nella seconda sezione dell'albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792.

All'uopo dichiara:

a) di avere la sede legale in . . . . . e sede (o sedi) secondaria in Italia ubicata in . . . .;

b) di avere l'oggetto sociale limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e di non trovarsi in liquidazione;

d) di essere legalmente rappresentata e gestita nel territorio della Repubblica italiana da persone iscritte alla prima sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione;

e) di aderire al Fondo di garanzia, previsto alla lettera f) dell'art. 4 della legge n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite per l'anno 1985 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, impegnandosi ai versamenti conseguenti;

f) di avere stipulato la polizza per R.C. professionale prevista alla lettera g) dell'art. 4 della legge n. 792/1984 con le forme e l'ammontare di copertura stabiliti per l'anno 1985 con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 dicembre 1984;

g) di voler esercitare attività di mediazione assicurativa (o riassicurativa).

A dimostrazione di quanto sopra dichiarato, si allega alla presente:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;

2) certificato attestante l'iscrizione alla competente CCIAA o ad altro organismo similare dello Stato membro della C.E.E. (I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro di origine o di provenienza, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976);

3) certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato . . . . . membro di origine o di provenienza della sottoscritta, attestante l'inesistenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquadazione;

4) elenco nominativo degli amministratori della società dei rappresentanti legali e dei gestori che operano nel territorio della Repubblica italiana della società medesima con l'indicazione degli estremi dell'avvenuta iscrizione degli stessi nella I sezione dell'albo;

5) polizza di assicurazione di R.C. per negligenze od errori professionali;

6) nell'ipotesi di esercizio di attività riassicurativa, documentazione comprovante il possesso di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire;

7) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di L. 100.000.

Data, ...

Firma . . . . .

(710)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di collaboratore

La prova selettiva di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di collaboratore della Camera dei deputati, indetto con decreto presidenziale 30 ottobre 1984, n. 810, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1984, n. 304, avrà luogo in Roma nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 aprile 1985, presso il palazzo sito in vicolo Valdina n. 3/*A*, secondo il calendario che segue:

26 aprile 1985, ore 7,30: da l'Abbate Cinzia a Limiti Silvia;

26 aprile 1985, ore 8,30: da Linguanotto Mara a Madia Isabella;

26 aprile 1985, ore 9,20: da Maggiacomo Iole a Maranzano Alessandro;

26 aprile 1985, ore 10,10: da Marazza Daniela a Martinelli Paola;

26 aprile 1985, ore 11: da Martines Alessandra a Mazziotta Raffaella;

26 aprile 1985, ore 11,50: da Mazzocca Alessandra a Milano Veneranda;

26 aprile 1985, ore 12,40: da Milazzo Fiorella a Moreschini Claudia;

26 aprile 1985, ore 13,30: da Morese Petronilla a Nicolai Gemma;

26 aprile 1985, ore 14,20: da Nicolai Tiziana a Ovidi Laura;

26 aprile 1985, ore 15,10: da Pace Alessandra a Papadonno Consiglia;

26 aprile 1985, ore 16: da Papa Innocenti Paola a Pedani Maurizio;

27 aprile 1985, ore 7,30: da Pedata Michela a Petruzzi Anna;

27 aprile 1985, ore 8,30: da Pertinari Giuliana a Pirola Irene;

27 aprile 1985, ore 9,20: da Pirone Marco a Presilli Giuliana;

27 aprile 1985, ore 10,10: da Presti Maria Gabriella a Quirci Lucilla;

27 aprile 1985, ore 11: da Radicioni Santini Assunta a Rico Nadia;

27 aprile 1985, ore 11,50: da Ricottini Mara a Rossetti Domenico Pietro;

27 aprile 1985, ore 12,40: da Rossetto Liliana a Sagnotti Milvia;

27 aprile 1985, ore 13,30: da Sala Giorgio a Sassano Giovanna;

27 aprile 1985, ore 14,20: da Saturno Alessandra a Sdei Brunetta;

27 aprile 1985, ore 15,10: da Sebastianelli Domenico a Sisani Marina;

27 aprile 1985, ore 16: da Sisti Rossana a Stefanoni Marina;

28 aprile 1985, ore 7,30: da Stella Filomena a Tiberi Paola;

28 aprile 1985, ore 8,30: da Tidei Claudia a Traversari Sottili Adriana;

28 aprile 1985, ore 9,20: da Traverso Monica a Varrese Silvio;

28 aprile 1985, ore 10,10: da Vasco Maria Rosaria Inconata a Visconti Laura;

28 aprile 1985, ore 11: da Vissani Anna Laura a Zurli Manuela;

28 aprile 1985, ore 11,50: da Abbate Rosella a Ambrosio Emilia;

28 aprile 1985, ore 12,40: da Amerighi Silvia a Argetta Carmela;

28 aprile 1985, ore 13,30: da Armiento Eleonora a Barbera Giuseppa;

28 aprile 1985, ore 14,20: da Barberi Angela a Belli Veronesi Nadia;

28 aprile 1985, ore 15,10: da Bellomo Angelo a Bianchi Romana;

28 aprile 1985, ore 16: da Bianco Crista Alessandra a Borselleca Grazia;

29 aprile 1985, ore 7,30: da Borsi Simonetta a Cafarotti Irene;

29 aprile 1985, ore 8,30: da Cagnoli Claudia a Cannavò Luciano;

29 aprile 1985, ore 9,20: da Cannizzaro Elisabetta a Carnabuci Palma;

29 aprile 1985, ore 10,10: da Carnevale Enzo a Cecilia Laura;

29 aprile 1985, ore 11: da Cecili D'Angelo Cesira a Cicci Giovanna;

29 aprile 1985, ore 11,50: da Ciccio Cesarea a Coccanari Annalisa;

29 aprile 1985, ore 12,40: da Coccetta Luana a Controni Gina;

29 aprile 1985, ore 13,30: da Coppeto Arnaldo a Cristini Gigliola;

29 aprile 1985, ore 14,20: da Cristofano Adele a Dari Enrica;

29 aprile 1985, ore 15,10: da D'Aspro San Fratello Daniela a D'Elia Lucia;

29 aprile 1985, ore 16: da Della Chiesa Rosa a De Paolis Mauro;

30 aprile 1985, ore 7,30: da De Paolis Sabrina a Di Giampasquale Luigi;

30 aprile 1985, ore 8,30: da Di Giandomenico Gianfranco a Di Pastena Maira;

30 aprile 1985, ore 9,20: da Di Pisa Francesca a Esposito Salvatore;

30 aprile 1985, ore 10,10: da Esposto Renato a Fantoni Maria Teresa;

30 aprile 1985, ore 11: da Fantozzi Vinicio a Filli Orlando;

30 aprile 1985, ore 11,50: da Fioravanti Luciano a Fronterotta Cinzia;

30 aprile 1985, ore 12,40: da Frosi Radicchi Giovanna a Gaudio Silvana;

30 aprile 1985, ore 13,30: da Gegnacorsi Gerardo a Gioieni Anna Rita;

30 aprile 1985, ore 14,20: da Gioiosa Antonio a Gregori Pier Luigi;

30 aprile 1985, ore 15,10: da Grieco Maria Teresa a Imperi Loretta;

30 aprile 1985, ore 16: da Improta Flavia a Izzi Gianfranco.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione della Camera dei deputati alcuna comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora indicati per il proprio nominativo, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

Si avvertono le candidate coniugate che le convocazioni seguono l'ordine alfabetico dei cognomi da nubile.

(681)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro.

I diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del Tesoro e nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 350 del 21 dicembre 1984, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 marzo 1985.

La difficoltà di reperire locali adatti allo svolgimento delle prove stesse non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione dei suddetti diari nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(616)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione al bando di concorso per la nomina di quarantanove guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo speciale nei Corpi di stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato M.M. e delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale del 17 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1984, registro n. 37 Difesa, foglio n. 355, personale militare, con il quale sono indetti per il 1985 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quarantanove guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali;

Ravvisata la necessità di sottoporre i concorrenti ai suddetti concorsi all'accertamento dei requisiti attitudinali richiesti per l'impiego in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 8 del decreto indicato nelle premesse è così modificato:

L'idoneità fisica viene accertata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali. Prima dell'inizio degli esami, inoltre, i concorrenti sono sottoposti ad una serie di prove (collettive ed individuali) di livello e di personalità, integrate da un colloquio individuale. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

Roma, addì 30 ottobre 1984

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(711)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1985, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda del dott. Paradiso Michele, nato a Trebisacce il 16 dicembre 1922, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Paradiso Michele, nato a Trebisacce il 16 dicembre 1922, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 16 febbraio 1983 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario suindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(712)

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 per le sottoindicate discipline, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

NEUROCHIRURGIA

Primario

Presidente:

Mazzotti dott. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Cioffi prof. Antonio Fernando (n. 19), direttore dell'istituto di neurochirurgia traumatologica dell'Università di Napoli;

Crudeli prof. Ratcliff (n. 18), primario degli Spedali riuniti di Livorno;

Casella prof. Ettore (n. 13), primario dell'ospedale « Trionfale Cassia » U.S.L. RM/19 di Roma;

Morello prof. Aldo (n. 36), primario dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo.

Segretario:

Ascenzi dott.ssa Anna Grazia, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 5 marzo 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CARDIOCHIRURGIA

Primario

Presidente:

Lotti Camera dott ssa Anna Paola, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Morea prof. Mario (n. 2), direttore dell'istituto di cardiochirurgia dell'Università di Torino;

Margaglia prof. Franco (n. 4), primario dell'ospedale « Regina Margherita » di Torino;

Pagni prof. Mauro (n. 13), primario ospedale specializzato « Garbasso » di Arezzo;

Sarti prof. Lorenzo (n. 18), primario ospedale dei bambini « V. Buzzi » di Milano.

Segretario:

Ramaccini dott. Luciano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 8 marzo 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (A)

Primario

Presidente:

Zotta dott. Giovanni, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Guglielmo prof. Lucio (n. 14), direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Pavia;

Canossi prof. Giancarlo (n. 136), primario istituti ospedalieri di Modena;

Scapati prof. Carmelo (n. 670), primario ospedale di Taranto;

Guareschi prof. Bruno (n. 372), primario ospedale di Merate.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 23 marzo 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (B)

Primario

Presidente:

Veneziano dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Blandino prof. Giorgio (n. 3), direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Messina;

Pacini prof. Giorgio (n. 534), primario dell'ospedale di Empoli;

Nieri prof. Giuseppe (n. 517), primario dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana;

Rossi prof. Ettore (n. 639), primario dell'ospedale « Martini » di Torino.

Segretario:

Capriglione dott.ssa Laura, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 23 marzo 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (C)

Primario

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Laconi prof. Antonino (n. 19), direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Palermo;

Germena prof. Carlo (n. 338), primario dell'ospedale di Fossano;

Beneventano Del Bosco prof. Renato (n. 53), primario dell'ospedale di Augusta;

Bernardi Muratore prof.ssa Adriana (n. 58), primario dell'ospedale di Rimini.

Segretario:

Poli dott. Mauro, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 15 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA (A)

Primario

Presidente:

Montelcone dott. Renato, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Salvatore prof. Gaetano (n. 186), direttore dell'istituto di patologia generale dell'Università di Napoli;

Castellani prof. Luigi (n. 126), primario dell'ospedale di Genova-Voltri;

Petrini prof.ssa Concetta (n. 453), primario dell'ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano;

Marinari prof. Serafino (n. 352), primario dell'ospedale di Omegna.

Segretario:

Papiri dott.ssa Anna Paola, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 30 marzo 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA (B)

Primario

Presidente:

Marletta prof. Mario, dirigente generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ronca prof. Giovanni (n. 43), direttore dell'istituto di chimica biologica dell'Università di Pisa;

Martines prof.ssa Maria (n. 356), primario dell'ospedale « A. Galateo » di Lecce;

Pandolfi prof. Cesare (n. 423), primario dell'ospedale « Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli;

Pensabeni prof. Luciano (n. 446), primario dell'ospedale di Bentivoglio - U.S.L. 25, S. Giorgio di Piano.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 30 marzo 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(713)

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici a due posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore amministrativo, a due posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore tecnico, a ventotto posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico e a sei posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore amministrativo.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno IV - edizione speciale 1ª - 1984) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 2 ottobre 1984, n. 135, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore amministrativo in prova (prima qualifica funzionale) indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 25 ottobre 1983, n. 90.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno IV - edizione speciale 1ª - 1984) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 2 ottobre 1984, n. 136, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore tecnico in prova (prima qualifica funzionale) indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 25 ottobre 1983, n. 89.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno IV - edizione speciale 1ª - 1984) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 2 ottobre 1984, n. 134, del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico in prova (quinta qualifica funzionale) indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 12 ottobre 1983, n. 83.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno IV - edizione speciale 1ª - 1984) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 2 ottobre 1984, n. 137, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore amministrativo in prova (prima qualifica funzionale) indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 25 ottobre 1983, n. 88.

(715)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di manovale, 1ª categoria del personale, per il compartimento di Torino

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 81 in data 24 gennaio 1984;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.176687 del 29 dicembre 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 15 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di manovale (1ª categoria - operatore comune) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il compartimento di Torino.

La prova di esame del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso la sede compartimentale sopraindicata, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della licenza di scuola elementare, rilasciata da scuola pubblica italiana, governativa o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale compartimentale di Torino entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Dalle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancellire o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello di Torino, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previsto dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio della Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 30 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno fare espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) possedere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 5

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di manovale.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova ergometrica, come appresso indicata:

a) risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

nozioni di aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proporzioni, calcoli elementari, riduzioni fra le unità di misura;

nozioni di geometria: calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi;

b) prova ergometrica eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica.

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un minimo di punti dieci.

Saranno ammessi alla prova ergometrica i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova ergometrica avranno riportato un voto non inferiore a sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova ergometrica ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta verranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria compartimentale

Al fine della formazione della graduatoria compartimentale di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti, e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria compartimentale di merito di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva riportata nelle due prove d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria compartimentale i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

2) mutilati ed invalidi;

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie della Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. Non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti: quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tal caso i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di manovale - 1ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Torino adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento di Torino.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 23 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Via Sacchi, 1 - 10125 TORINO

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di manovale in prova indetto con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, n. 165, per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita nell'anno scolastico . . presso . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(661)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 novembre 1984, n. 24.

Modifica degli articoli 7 e 9 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la misura dell'indennità permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alla provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, viene determinata con regolamento;

Visti gli articoli 7 e 9 del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5853 del 26 ottobre 1984;

Decreta:

Articolo unico

Le indennità e gli assegni di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, da corrispondere per invalidità permanente in favore dei vigili del fuoco volontari e delle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, vengono fissate come segue:

a) L. 8.650.000 annue quale base di calcolo per l'indennità derivante da invalidità permanente assoluta o parziale;

b) L. 285.000 mensili quale assegno per assistenza personale continuativa;

c) L. 1.139.000 quale assegno una volta tanto in caso di morte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 novembre 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1984
Registro n. 15, *foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 novembre 1984, n. 25.

Modifica dei regolamenti di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 20 agosto 1972, n. 15 e del 3 gennaio 1978, n. 1, approvati con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9 e del 21 luglio 1981, n. 26.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'ordinamento urbanistico provinciale;

Vista la legge provinciale del 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione;

Vista la legge provinciale del 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sull'edilizia residenziale;

Vista la legge provinciale del 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa;

Visto il regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9;

Visto il regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1 e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanati con decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, numero 26;

Vista la delibera della giunta provinciale del 5 novembre 1984, n. 6004, concernente l'approvazione della modifica dei regolamenti di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 20 agosto 1972, n. 15 e del 3 gennaio 1978, n. 1, emanati con i decreti del presidente della giunta provinciale del 21 luglio 1981, n. 26;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, numero 670;

in esecuzione della succitata delibera:

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata modifica dei regolamenti di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 20 agosto 1972, n. 15 e del 3 gennaio 1978, n. 1, emanate con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9 e del 21 luglio 1981, n. 26.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 novembre 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 15, *foglio n.* 83

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 9 DEL 15 FEBBRAIO 1979 E CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 26 DEL 21 LUGLIO 1981.

Art. 1.

Al n. 4) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, il primo comma viene sostituito dal seguente:

« 4) sfratto non dovuto ad inadempienza contrattuale o ad immoralità, eccettuato la revoca di alloggio di servizio per cessazione del rapporto di lavoro per dimissione o per pensionamento, punti 5 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« Nel caso di acquisto di abitazione l'erogazione del mutuo avviene in unica soluzione ad avvenuto passaggio della proprietà. Per il pagamento dell'ultima rata ovvero erogazione in unica soluzione del mutuo, i richiedenti devono presentare dichiarazione anagrafica che la singola abitazione è già occupata dal richiedente stesso ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 9 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« L'erogazione del contributo o del mutuo ad avvenuta annotazione dei vincoli di cui all'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, può essere effettuata in due rate; la prima nella misura del 50 % del contributo o mutuo concesso viene erogata quale anticipo a lavori iniziati. Per l'erogazione dell'ultima rata, da liquidare a lavori ultimati, si applica l'ultimo comma del precedente art. 7 ».

Art. 4.

Dopo l'art. 9 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, viene inserito il seguente art. 9-*bis*:

« L'erogazione del contributo o mutuo per il recupero edilizio di cui alla lettera *G*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche — ad avvenuta annotazione dei vincoli di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 — può essere effettuata in due rate; viene erogata la prima nella misura del 50 % del contributo o mutuo concesso quale anticipo a lavori iniziati e la seconda a lavori ultimati ».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'art. 33 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, le parole « le denunce dei contratti di affitto e delle loro variazioni devono essere fatte all'ufficio per l'edilizia abitativa agevolata entro il mese di maggio di ogni anno » vengono sostituite dalle parole « le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio ».

2. Nello stesso art. 33 è soppresso l'ultimo comma.

Art. 6.

Dopo l'art. 34 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, viene aggiunto il seguente art. 35:

« In caso di recupero per abitazioni di sottotetti esistenti possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l'aerazione dei vani recuperati, nella misura minima richiesta dalla lettera *b*) del 2° regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1980, n. 17. Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale ».

(332)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia *dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10*, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227